

## **TI\_GERICHTE 52.1998.5 vom 6. März 1998**

TI Tribunale d'appello, 1998-03-06, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.1998.5](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.1998.5)

FR: TI\_GERICHTE 52.1998.5 du 6 mars 1998

IT: TI\_GERICHTE 52.1998.5 del 6 marzo 1998

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 9**

NAPPCS, va infine menzionato l'ulteriore limite discendente dalla possibilità di autorizzare nuove costruzioni nella zona di risanamento conservativo indicata a tratteggio (art. 39 segg. NAPPCS). Possibilità, questa, che va intesa alla stregua di una concretizzazione del "limite del possibile", di cui si è detto sopra. 5. Nel caso in esame, il resistente intende realizzare un posteggio per 7 veicoli, escavando, su un fronte di m 16.80 per un'altezza di circa m 1.50 e su una lunghezza di 9 m, il terreno incolto che sovrasta verso E il cortile posto tra le costruzioni di cui è proprietario. 5.1. Contrariamente a quanto assumono le ricorrenti, l'intervento va configurato come una costruzione, ovvero come un'opera edilizia stabilmente legata al suolo, soggetta a licenza edilizia. Non è un edificio, ma un impianto; concetto, questo, che nella terminologia corrente di tutti gli ordinamenti edilizi è subalterno a quello di "costruzione" (cfr DFGP, Commento alla LPT, ad art. 22 N. 2). Del tutto infondate sono quindi le censure che le ricorrenti sollevano negando all'opera la suddetta qualifica. 5.2. Parimenti da respingere sono le contestazioni che le stesse ricorrenti sollevano con riferimento all'art. 9 NAPPCS. Stando alle sue motivazioni, la licenza edilizia discenderebbe da una deroga accordata dal municipio alla norma succitata. Se il rilascio della licenza dipendesse effettivamente dalla concessione di una deroga, il provvedimento andrebbe annullato, sia perché l'art. 9 NAPPCS non prevede la possibilità di concedere deroghe, sia perché non sono nemmeno date le premesse per la concessione di una deroga straordinaria fondata sull'art. 61 cpv. 2 NAPPCS. La costruzione del posteggio non risponde di certo ad esigenze architettoniche irrinunciabili connesse alle caratteristiche storiche ed estetiche degli edifici o dell'ambiente circostanti. La licenza in contestazione non presuppone tuttavia alcuna deroga, poiché può benissimo essere rilasciata già in base all'art. 9 NAPPCS. La costruzione di un piccolo posteggio in un comparto territoriale come quello in esame, ove sono per principio ammesse nuove costruzioni, può in effetti essere considerata alla stregua di un intervento compatibile con un vincolo di conservazione dello stato fisico attuale dei fondi che come detto sussiste soltanto "nei limiti del possibile". Tenuto conto che le due autorimesse doppie esistenti sul fondo coprono soltanto il fabbisogno di posteggi prescritto dall'art. 32 NAPR per rapporto ai due grandi appartamenti dell'edificio che si affaccia su via \_\_\_\_\_, non appare invero lesivo dell'art. 9 NAPPCS autorizzare un'opera destinata a dotare le altre attività imprenditoriali insediate sullo stesso fondo dei posteggi occorrenti. E' ben vero che il controverso posteggio non costituisce un intervento volto a recuperare i valori d'origine degli spazi esterni agli edifici. Nè si tratta di un manufatto inteso a riqualificare tali spazi. L'art. 9 NAPPCS non esime

tuttavia soltanto questo tipo di interventi dall'obbligo di conservazione dello stato fisico attuale dei fondi, ma ammette anche altri interventi, poiché tale obbligo, sussistendo soltanto "nel limite del possibile", non può svuotare di qualsiasi portata pratica le possibilità edificatorie concesse all'interno della zona indicata a tratteggio del settore di risanamento conservativo che qui ne occupa. Tanto meno quando si tratta di un'opera volta a dotare le costruzioni esistenti dei posteggi imposti dall'art. 32 NAPR. A torto, pretendono le ricorrenti che i posteggi siano troppi: 2 autorimesse doppie e 7 posteggi scoperti per due appartamenti di oltre 100 mq di SUL, 2 negozi con una SUL complessiva di oltre 160 mq ed un'azienda con diversi dipendenti sono appena sufficienti per far fronte all'obbligo sancito dall'art. 32 NAPR e dalle norme VSS 640 601. Disposizioni, queste, che peraltro non stabiliscono un limite massimo dei posteggi ammissibili. 7. Sulla scorta di quanto precede, non sollevando le ricorrenti contestazioni particolari riferite alla legislazione ambientale e non sussistendo d'altro canto motivo per dubitare della conformità dell'opera per rapporto alle norme della LPAmb, dell'OIF e dell'OIA, il ricorso va quindi senz'altro respinto. La tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza. Per questi motivi, visti gli art. 21 LE; 32 NAPR di \_\_\_\_\_; 5, 9, 61, 63 NAPPSC di \_\_\_\_\_; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAm dichiaro e pronuncio: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 800.- è a carico delle ricorrenti in solido, che rifonderanno la somma di fr. 1'000.- al resistente a titolo di ripetibili. 3. Intimazione a: \_\_\_\_\_ Per il Tribunale cantonale amministrativo  
Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.